



MINISTERO DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO

ORDINANZA N. 13/2007

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

VISTA: la Legge 13.05.1940 n. 690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”;

VISTA: la Legge 27.12.1973 n.850 “Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

VISTA: la Legge 28.01.1984 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Decreto Legislativo 27.07.1999 n. 272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31.12.1999 n. 485;

VISTO: il D.P.R. 06.06.2005 n. 134 “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;

VISTA: la Circolare n. 86/11560/-1 titolo sicurezza della navigazione – serie merci pericolose n. 16 in data 18.08.2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep.6° Udd. II;

VISTO: il Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626;

VISTA: la Circolare Titolo: Porti – Serie VII n°17 in data 30.05.1978 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale Demanio e Porti “Servizio Integrativo antincendi – requisiti soggettivi”;

VISTO: il dispaccio n. DEM3/238 in data 03.03.2000 dell’Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo – “Servizio integrativo antincendio”;

VISTO: il dispaccio n. 82/056654/II in data 22.09.2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. 2° - Uff. II – servizi di istituto con il quale viene confermato che il servizio integrativo antincendio, in considerazione della rilevanza assunta sotto il profilo della sicurezza portuale, non viene compreso tra i servizi di interesse generale di cui al D.M. 14.11.1994 e che lo stesso servizio non può che rientrare nelle specifiche attribuzioni dell’Autorità Marittima;

VISTO: il D.Leg. 08.03.2006 recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art.11 della Legge 29.07.2003 n°229;

VISTO: il Decreto Dirigenziale n°278/2006 in data 21.03.2006 avente per oggetto “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla-osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

VISTO: il D.P.R. 06.02.2004 n. 076 “Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego di personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

VISTO: l’art. 20 della Legge n°850/1973

SENTITO il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano che si è espresso sul Regolamento allegato alla presente Ordinanza con foglio n° 4867 datato 04.06.2007;

VISTI: gli artt. 68,80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 84, 85, 87 e 88 del Relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RITENUTO: necessario aggiornare, alla luce del mutato quadro normativo, la disciplina per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi del Circondario Marittimo di Oristano;

ORDINA

Articolo 1 – Approvazione

È approvato l'unito **“Regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi del Circondario Marittimo di Oristano”** che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2 – Entrata in vigore

Il suddetto Regolamento entra in vigore dal 3 luglio 2007

Articolo 3 – Norme sanzionatorie

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservazione e fare osservare la presente Ordinanza. E il relativo Regolamento.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Oristano, 2 Luglio 2007

F.to **IL COMANDANTE**
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Francesco CALIA

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale.-



MINISTERO DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORISTANO

Articolo 1 Generalità

Il servizio integrativo di vigilanza e prevenzione antincendio, sulle navi alla fonda nelle acque del Circondario Marittimo di Oristano è svolto sotto la responsabilità degli interessati che devono avvalersi di organismi privati all'uopo organizzati, o anche, nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, di altro personale ritenuto idoneo ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Esso è svolto per integrare l'opera dei Vigili del Fuoco nei casi in cui gli stessi, per motivi organizzativi, dichiarino la propria indisponibilità a svolgere i servizi in argomento. Rimangono ferme le responsabilità e i compiti attribuiti dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti nonché le competenze in materia di prevenzione incendi, vigilanza antincendio e direzione tecnica dei propri reparti e dei servizi ausiliari costituiti.

1.1 L'esercizio del Servizio Integrativo Antincendio può essere disposto;

- a. a bordo delle navi in sosta in porto o in rada;
- b. a terra, nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima.

L'obbligatorietà del servizio è disposta dall'Autorità Marittima nei casi stabiliti dal presente Regolamento e riguardanti il precedente comma a.) dall'Autorità Marittima competente per il comma b.) attraverso l'emanazione di proprie Ordinanze e Regolamenti

1.2 Il Servizio Integrativo Antincendio può essere espletato dai seguenti soggetti:

1. Società Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private autorizzate (di seguito chiamate Società Autorizzate) dalla Capitaneria di Porto di Oristano su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n. 850 previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica. I predetti soggetti, quando debitamente autorizzati e regolamenti iscritti ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, possono svolgere il servizio integrativo antincendio per conto terzi. Il Servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale;
2. Imprese Portuali, Stabilimenti, Terminalisti (di seguito chiamati Concessionari) che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il Servizio Integrativo Antincendio ai sensi dell'art.5 del D.Leg. 27.07.1999 n°272 e della Legge 10.10.1990 n°287.

In tale circostanza, il Servizio può essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con personale idoneo in possesso di tutti i requisiti previsti negli articoli successivi. Il suddetto personale dovrà essere dedicato in via esclusiva a tale servizio tenuto conto degli obblighi di servizio pubblico ad esso connessi e solamente all'interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non intendano organizzare il servizio Integrativo Antincendio per conto proprio, il servizio stesso sarà svolto dalle Società autorizzate di cui alla Legge 27.12.1973 n°850.

Articolo 2

Rilascio autorizzazione – Requisiti

L'autorizzazione per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi, riferita ai soggetti di cui al precedente art.1.2 , come previsto dall'art. 20 della Legge 27.12.1973 n°850, è rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Oristano su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, subordinatamente alle valutazioni e all'accertamento circa la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnico-operativa come di seguito riportato;

1. La Società deve avere la sede sociale nel territorio dello Stato;
2. Ubicazione della sede operativa nell'ambito portuale o nelle aree immediatamente adiacenti;
3. La sede operativa dovrà essere dotata di stazione radio VHF in grado di operare sui canali in banda marina 10, 12, 14 e 16, conforme alla vigente normativa di settore, unitamente ad apparato telefonico e telefax;
4. Possedere capacità tecnico operative, mezzi, attrezzature fisse/barellabili, collettive ed individuali giudicate idonee da questa Autorità Marittima sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
5. Personale dipendente idoneo ed iscritto nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha superato il corso di formazione di cui all'art.9 del D.P.R. n° 76/2004 ed ha effettuato l'addestramento periodico antincendio di cui all'art.10 del citato D.P.R. a cura della Società di appartenenza per complessive 60 (sessanta) ore/anno, secondo i programmi approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
6. Iscrizione nel registro delle imprese e alla Camera di Commercio;
7. Il possesso dei requisiti contenuti nei precedenti punti da 1 a 6 è propedeutico alla successiva iscrizione nei registri di cui all'art.68 Cod.Nav. tenuti dall'Autorità Marittima di Oristano.
8. Ai sensi dell'art.8 – comma c.) del D.P.R. 06.02.2004 n°76, non è consentita l'iscrizione di Amministratori di società e di titolari di imprese che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi ed attrezzature antincendio ed i titolari di Enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Articolo 3

Personale addetto al Servizio Integrativo Antincendio – Iscrizione e requisiti

Tutto il personale addetto al Servizio Integrativo Antincendio, sia esso socio o dipendente delle Società autorizzate di cui al precedente articolo 1.2.(1) o dei concessionari di cui al precedente articolo 1.2.(2), dovrà essere iscritto in appositi Registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di Oristano e dovrà possedere i requisiti di seguito indicati:

3.1 Personale socio/dipendente di Società autorizzate di cui all'art.20 L.27.12.1973 n°850
Per ottenere l'iscrizione nei Registri con la qualifica di Guardia ai Fuochi a bordo delle navi, le Società Autorizzate dovranno presentare documentata istanza alla Capitaneria di

Porto di Oristano, contenente l'elenco del personale che intende iscrivere in possesso dei sottoelencati requisiti:

- a. essere cittadino italiano o di un paese della Comunità Europea;
- b. aver compiuto 18 anni e non aver superato i 45 anni alla data di presentazione della domanda;
- c. aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalla vigente normativa;
- d. essere iscritto nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, aver superato il corso di formazione di cui all'art.9 del D.P.R. 76/2004;
- e. aver effettuato l'addestramento periodico antincendio di cui all'art.10 del citato D.P.R. n°76/2004 a cura della Società di appartenenza per complessive 60 (sessanta) ore/anno secondo i programmi approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- f. non aver subito condanne per i reati previsti dall'art.238 – punto 4 – del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dall'ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- g. essere stato giudicato idoneo all'esame teorico-pratico, dalla Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Oristano di cui al successivo art.4

Le Guardie ai Fuochi che hanno ottenuto iscrizione nei Registri tenuti dalla Capitaneria di Porto, alla loro prima assunzione presso una Società autorizzata, dovranno essere affiancati per almeno 180(centottanta) ore ad altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza. Tale periodo di affiancamento dovrà risultare sugli appositi Registri di cui al successivo art.8.

3.2 Personale dipendente da Imprese portuali/Terminalisti/Stabilimenti (Concessionari)

Per ottenere l'iscrizione nei Registri, il personale dipendente dai soggetti di cui al presente articolo dovrà presentare documentata istanza tramite il proprio datore di lavoro e dovrà essere in possesso dei requisiti previsti ai punti a,b,c,d,e,f,g del precedente art.3.1

Il personale di cui trattasi verrà successivamente iscritto nei Registri tenuti dalla Capitaneria di Porto con la qualifica di "Guardia ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno di stabilimenti/terminals/aree in concessione", con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà o armate dallo stesso datore di lavoro.

Le Guardie ai Fuochi in servizio presso Concessionari, saranno posti alle dirette dipendenze del "Responsabile del servizio merci pericolose o del Responsabile del servizio di prevenzione con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà o armate dallo stesso datore di lavoro.

Le Guardie ai Fuochi di cui al presente articolo, alla loro prima assunzione e prima di poter esercitare in proprio autonomamente, dovranno essere affiancati, sotto il diretto controllo del già citato Responsabile del Servizio di Prevenzione/Protezione del Concessionario, per almeno 180(centottanta) ore ad altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza.

Nella fase di prima applicazione del presente paragrafo, l'affiancamento potrà essere effettuato con personale idoneo già socio/dipendente di Società autorizzate ex Legge 27.12.1973 n°850.

Articolo 4 **Commissione d'esame**

La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica degli aspiranti Guardia ai Fuochi è nominata dal Capo del Compartimento Marittimo ed è composta:

- a. Capo del Compartimento Marittimo o Ufficiale delegato – Presidente
- b. Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato – Membro
- c. Consulente Chimico del Porto designato dall'Associazione di categoria – Membro
- d. Ufficiale inferiore/Sottufficiale della Capitaneria di Porto – Segretario

Articolo 5 **Programma d'esame**

Il programma d'esame per l'abilitazione del personale destinato allo svolgimento del servizio integrativo antincendio in qualità di Guardia ai Fuochi si articolerà come segue:

Un esame teorico riguardante risposte scritte relative a quesiti contenuti in un elaborato (contenuto anche nell'Allegato n°1) predisposto dalla Commissione d'esame in ordine alle seguenti materie:

1. Nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, flash over);
2. classi di incendio ai sensi della normativa CR, fonti di agnizione e cause di incendio;
3. modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, separazione, soffocamento e anticatalisi).
4. buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
5. disposizione riguardanti la normativa in caso di incendio a bordo, nelle adiacenze della nave e nell'ambito portuale, ivi compresi i vari metodi di intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
6. controlli, misure di protezione e preventive antincendio, conoscenza della vigente normativa locale nel caso di lavori a bordo e a terra in ambito portuale mediante l'uso di fiamme;
7. controlli, misure di protezione e preventive antincendio, conoscenza della vigente normativa locale durante l'imbarco/sbarco di merci pericolose infiammabili e durante le operazioni di bunkeraggio;
8. conoscenza dei principali impianti ed attrezzature antincendio e dei principali elementi strutturali delle navi (mezzi di sfuggita, impianti di ventilazione, impianti di rilevazione incendi, paratie di divisione e relativa classificazione, impianti di estinzione incendi;
9. conoscenza delle principali norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine dagli idrocarburi;
10. nozioni in lingua inglese relative ai principali termini tecnico-nautici impiegati a bordo
11. conoscenza dei segnali di emergenza a bordo previsti dalla normativa internazionale;
12. per i soggetti destinati ad operare presso Concessionari conoscenza delle previsioni contenute nei piani antincendio, degli impianti e delle attrezzature fisse e mobili relative agli stabilimenti/terminals/aree in concessione.

13. l'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei vari mezzi di estinzione incendi (acqua, polvere, schiuma e CO₂), degli impianti fissi e mobili in dotazione.

Articolo 6

Rilascio della tessera di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione nei Registri del personale destinato a svolgere il servizio integrativo antincendio, il Comandante del Porto rilascia agli interessati la tessera di riconoscimento, numerata, redatta in doppia lingua (italiano-inglese) su apposito modello, contenente fotografia, generalità complete dell'interessato nonché l'annotazione relativa alla Società autorizzata/Società Concessionaria di appartenenza.

La tessera di riconoscimento, da esibire a richiesta dall'Autorità Marittima dei responsabili in materia di Security portuale (P.F.S.O – Port Facilities Security Officer) in occasione dell'accesso presso strutture portuali soggette alla vigente normativa internazionale di settore (I.S.P.S. Code), a richiesta del responsabile della Security della nave (S.S.O.) – Shipp Security Officer) in occasione dell'accesso a bordo, e dagli Agenti della Forza pubblica.

Articolo 7

Cancellazione dai Registri

La cancellazione dal Registro di cui all'articolo precedente avviene:

1. A domanda degli interessati trasmessa all'Autorità Marittima;
2. Per causa di morte
3. Per cancellazione dai quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
4. Per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dell'età;
5. Per motivi disciplinari (art.1255 del Codice della Navigazione);
6. Per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla vigente normativa.

Articolo 8

Dotazioni collettive ed individuali

Il personale destinato a svolgere il Servizio Integrativo Antincendio iscritto nel Registro ha l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa, conforme alla vigente normativa di settore in materia di sicurezza sul lavoro, con indicazione della Società di appartenenza e con la scritta Guardia ai Fuochi in doppia lingua (italiano e inglese).

Ogni Guardia ai Fuochi in servizio dovrà altresì avere in dotazione le seguenti attrezzature;

1. Una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa dei sistemi di trattenuta;
2. una maschera a pieno facciale corredata di filtro universale
3. guanti di protezione;
4. un cordino di salvataggio
5. una torcia a mano di sicurezza;
6. un apparecchio ricetrasmittente portatile del tipo antideflagrante, dotato almeno dei canali internazionali 10, 12, 14 e 16; conforme alla vigente normativa.

7. un completo antifiamma (DPI di III^a categoria) idoneo a proteggere l'intero corpo dal calore radiale o getto di vapore, completo di guanti antifiamma
8. Un elemento protettivo e calzature di sicurezza

Tutti i capi di abbigliamento, compreso le calzature e i dispositivi di protezione individuale dovranno essere del tipo “antistatico”, conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica e di sicurezza vigente.

Le Società autorizzate di cui all'art.20 L. 850/73, dovranno inoltre avere in dotazione le seguenti attrezzature, conformi alle vigenti normative di sicurezza:

1. Tute termoriflettenti: minimo n°2, onde consentire la vestizione di una coppia di operatori considerata quale unità minima di intervento;
2. Coperte antifiamma: minimo n°2 di tipo idoneo sia alla protezione dal calore radiante, sia allo spegnimento di focolai di incendio per soffocamento;
3. Apparecchi autorespiratori a ciclo aperto: la dotazione dovrà risultare corrispondente al numero massimo di unità contemporaneamente impiegate sui diversi servizi espletati o espletabili;
4. Manichette antincendio: in un numero tale da realizzare un minimo di 200 metri di stendimento antincendio con raccordi unificati e 2 riduttori per bocchette antincendio unificate;
5. Lance a getto: minimo n°2 lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
6. Maschere e pieno facciale: maschere a pieno facciale con filtro (per la protezione dai gas, vapori, ecc.) in numero corrispondente agli operatori dipendenti e congrua riserva. Dovranno essere disponibili i filtri sia universali che monovalenti per i principali agenti tossici.
7. Estintori portatili a polvere: minimo n°2 estintori portatili a polvere chimica da 9 Kg.; di tipo omologato con capacità estinguente non inferiore a 34 A – 144 B-C. Dovrà comunque essere disponibile un ulteriore numero di estintori portatili a polvere corrispondente al numero di servizi espletati.
8. Estintori portatili a CO₂: minimo n°2 estintori portatili a CO₂ di tipo omologato. Dovrà essere comunque disponibile un ulteriore numero di estintori portatili a CO₂ corrispondente al numero dei servizi espletati.
9. Estintori carrellati: minimo n°1 estintore a polvere carrellato da 50 Kg. Dovrà essere disponibile un ulteriore estintore carrellato di rispetto.
10. Cordini di salvataggio: cordini di salvataggio resistenti al fuoco in numero corrispondente agli operatori dipendenti e congrua riserva.
11. Motopompa barellabile: minimo n°1 motopompa barellabile autoadescante (60 m³/ora – prevalenza almeno 10 metri);
12. Cesoia isolante: minimo n°1 cesoia con impugnatura isolante e guanti isolanti;
13. Tute antincendio: minimo n°2 tute antiacido complete
14. Faretti portatili: minimo n°2 faretti portatili ricaricabili del tipo di sicurezza;
15. Automezzi: automezzo promiscui per il trasporto personale ed attrezzature in numero congruo con la tipologia e le quantità dei servizi di vigilanza contemporaneamente espletati.

I mezzi e le attrezzature dovranno essere adeguati al tipo di impiego previsto.

Per quanto attiene gli obblighi dei Concessionari in materia di dotazioni e pianificazione antincendio, vale quanto previsto dal D.Leg. 27.07.1999 n.272 con particolare riferimento agli artt. 3-4-5-6 e 7 del medesimo.

Articolo 9

Servizio a bordo delle navi per lavori con uso fiamma

Il servizio a bordo delle navi per lavori con uso di fonti termiche è disciplinato dall'Ordinanza n. 04/2007 in data 22.03.2007 di questa Capitaneria di Porto.

Fermo restando che il servizio integrativo antincendio a bordo è riservato al personale dipendente dalle Società autorizzate ex Legge 27.12.1973 n.850 e fermo restando la possibilità per il Comandante della nave di impiegare personale facente parte dell'equipaggio, purché idoneo e qualificato, imbarcato in eccedenza tabella e previa presentazione alla Capitaneria di Porto di idonea documentazione tecnica (copia della certificazione rilasciata dagli Organi tecnici competenti circa lo stato di efficienza degli impianti antincendio di bordo comprese le visite periodiche ai medesimi, certificati rilasciati ai sensi della Convenzione Internazionale STCW, attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato i corsi antincendio previsti, consistenza e tipologia del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità Marittima si riserva comunque la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio integrativo antincendio espletato dalle Società autorizzate di cui sopra o dai Vigili del Fuoco nei seguenti casi:

1. se ritenuto opportuno in base ad una analisi di valutazione dei rischi connessi i lavori da effettuare;
2. se previsto espressamente dal Consulente chimico del porto sul certificato di non pericolosità.
3. se richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sulla base della valutazione del rischio di competenza e del Comando medesimo

Articolo 10

Doveri del personale che svolge il servizio integrativo antincendio

Tutte le Guardie ai Fuochi, siano esse dipendenti da Società autorizzate o da Concessionari durante l'espletamento del servizio dovranno attenersi alle previsioni di cui all'Allegato n.2 alla presente Ordinanza ed dai piani operativi interni di cui agli articoli successivi, predisposti dai rispettivi responsabili organizzativi.

Lo stesso personale dovrà assicurare l'intervento in qualsiasi area portuale a semplice richiesta dell'Autorità Marittima per far fronte ad eventuali necessità concernenti la sicurezza antincendio delle navi e/o delle aree portuali. A tale proposito i responsabili organizzativi dell'attività in parola dovranno fornire all'Autorità Marittima un elenco aggiornato dei recapiti telefonia mobile e fissa del personale dipendente.

Qualora le Guardia ai Fuochi vengano comandate dall'Autorità Marittima a svolgere funzioni di supporto nell'attività di estinzione incendi su navi ed in presenza del Responsabile (ROS) dei Vigili del Fuoco all'interno della catena di comando attività per la conduzione tecnica di tali operazioni, in tale occasione il personale Guardia ai Fuochi impiegato sarà posto alle dipendenze funzionali del suddetto Responsabile previa verifica e giudizio del ROS medesimo circa l'idoneità degli equipaggiamenti antincendio in dotazione.

Articolo 11

Pianificazione e regolamentazione interna

I responsabili delle Società autorizzate di cui all'art.20 L850/73, prima di iniziare l'attività dovranno redigere degli appositi Piani Operativi, che saranno oggetto di valutazione tecnica da parte di questa Capitaneria di Porto, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

I suddetti Piani dovranno contenere in misura dettagliata le seguenti informazioni:

1. Nominativo e generalità complete del responsabile organizzativo della Società unitamente al recapito in telefonia mobile e fissa del medesimo;
2. Elenco e caratteristiche delle apparecchiature destinate alle comunicazioni operative in dotazione al personale e alla Società (apparati VHF fissi e portatili in banda marina dotati dei canali 10.12.14 e 16, telefax, apparecchiature individuali;
3. Elenco delle dotazioni ed attrezzature antincendio e di sicurezza individuali;
4. Elenco degli impianti/attrezzature mobili e/o barellabili antincendio con relative caratteristiche, capacità, autonomia d'impiego, comprese le scadenze delle visite tecniche periodiche;
5. Elenco del personale dipendente completo del numero di iscrizione nei registri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o delle specializzazioni possedute;
6. elenco del personale dipendente impiegato con funzioni amministrative;
7. Istruzioni e obblighi del personale dipendente in materia di sicurezza del lavoro
8. Tenuta e conversazione, a cura del Responsabile organizzativo della Società, di apposito Registro contenente:
 - a) gli orari individuali di inizio e termine dei turni di servizio e avvicendamento del personale in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro ed osservanza dei periodi di riposo tale da assicurare la vigilanza per tutta la durata delle operazioni,
 - b) i periodi ed i nominativi del personale in affiancamento come previsto dal precedente art.3;
 - c) il nominativo delle navi e relativa posizione d'ormeggio ove viene prestato il servizio unitamente ai nominativi e turni del personale dipendente assegnato.
 - d) L'esito dei servizi prestati mediante la compilazione di rapporti di esercizio con particolare riferimento ad eventuali straordinari e/o incidenti occorsi durante lo svolgimento dell'attività ed estremi della relativa comunicazione dei fatti all'Autorità Marittima competente;
 - e) Tale Registro dovrà essere vistato giornalmente dal citato Responsabile del servizio ed esibito a semplice richiesta dell'Autorità Marittima
 - f) Per quanto concerne i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti dovrà essere fatto specifico riferimento al vigente Contratto Collettivo di Lavoro delle Guardie ai Fuochi.

I Concessionari, nella persona del responsabile del Servizio di Prevenzione, hanno l'obbligo di predisporre il Piano contenente le misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, come prescritto dagli artt.4 e 12 del D.Leg. 626/94.

All'interno del suddetto Piano dovranno essere riportate le medesime previsioni valide per la Società autorizzate, copia del suddetto Piano dovrà essere consegnata all'Autorità Marittima.

Nel servizio di vigilanza antincendio non può essere impiegato altro personale dipendente dal Concessionario che non sia iscritto in qualità di "Guardia ai Fuochi in servizio di vigilanza antincendio all'interno delle aree in concessione".

Nel caso in cui il Concessionario non intenda avvalersi del servizio di vigilanza integrativa esclusivamente personale appartenente alle Società autorizzate. Il Concessionario dovrà ricorrere altresì all'utilizzo di personale appartenente alle Società autorizzate nell'ipotesi in cui il proprio personale Guardia ai Fuochi non sia disponibile anche solo temporaneamente.

Qualora all'interno delle aree in concessione il servizio integrativo antincendio fosse svolto da Società autorizzate ex Legge 850/73,, il Responsabile del servizio di prevenzione del Concessionario ha l'obbligo, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di fornire

agli operatori delle suddette Società ogni adeguata e dettagliata informazione circa i contenuti ed applicazione del Piano di cui trattasi.

Articolo 12 **Obbligatorietà del servizio**

Il servizio di vigilanza antincendio sulle navi e sui galleggianti che movimentano merci pericolose nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano è reso obbligatorio nei casi descritti negli articoli che seguono.

Lo stesso servizio dovrà essere garantito sotto la diretta responsabilità dei Comandanti delle unità mercantili interessate.

Sulle navi e galleggianti che movimentano merci pericolose il servizio dovrà essere svolto mediante l'impiego di personale socio/dipendente di Società autorizzate ex art.20 della Legge 27.12.1973 n. 850 o in regime di autoproduzione ai sensi della Legge 10.10.1990 n.287, mediante l'impiego di personale idoneo e qualificato facente parte dell'equipaggio sotto la diretta responsabilità del Comandante della nave che impiega detto personale. In quest'ultima ipotesi il personale di bordo dovrà risultare imbarcato in eccedenza rispetto alla tabella di armamento. In ogni caso l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di disporre l'utilizzo di personale appartenente ai Vigili del Fuoco o alle Società autorizzate, qualora ne ravvisi la necessità.

A terra, nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima in ordine a specifiche Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima competente.

Articolo 12.1 **Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose in colli**

Quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima, su parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Consulente Chimico del Porto, con l'impiego di almeno **2(due)** unità di vigilanza unitamente ad idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui al precedente art.8 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate il servizio di vigilanza, qualora disposto, dovrà essere svolto dall'inizio delle operazioni di imbarco/sbarco delle merci pericolose in colli fino alla partenza della nave.

Articolo 12.2 **Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di esplosivi (classe 1)**

Il servizio di vigilanza antincendio in tale caso dovrà essere assicurato mediante l'impiego di n°1 squadra composta da **5(cinque)** unità di vigilanza dotata di almeno una autopompa serbatoio unitamente alle dotazioni individuali e collettive ritenute idonee sentito il Comando Provinciale VV.FF. ed il Consulente Chimico del Porto.

Detto servizio in ore notturne, dovrà essere obbligatoriamente svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 12.3 **Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di prodotti infiammabili, combustibili o che comunque siano in sosta per effettuare l'operazione di bonifica (navi non in gas free – C.O.W. ecc)**

Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:

- almeno n.2 (due) unità di vigilanza per navi fino a 50.000 T.S.L.;
- almeno n.3 (tre) unità di vigilanza per navi oltre 50.000 T.S.L.;
- idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui al precedente art.8 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.

Il servizio dovrà essere svolto dall'ormeggio/inizio bonifica al disormeggio/termine bonifica.

Articolo 12.4

Navi adibite al trasporto di prodotti combustibili, infiammabili o comunque pericolosi allo stato liquido che effettuano operazioni di allibo.

Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:

- almeno n.2 (due) unità di vigilanza su nave allibata (3 unità se superiore a 50.000 T.S.L.)
- almeno n.2 (due) unità di vigilanza su nave che riceve il carico (3 unità se superiore a 50.000 T.S.L.)
- idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui al precedente art.8 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate

Il servizio dovrà essere svolto dall'inizio fino al termine delle operazioni di allibo.

Articolo 12.5

Navi che effettuano operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte

Tali operazioni sono disciplinate con Ordinanza n. 03/2003 datata 21.02.2003 di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 12.6

Navi che effettuano lavori con uso di fonti termiche a bordo

Tali operazioni sono disciplinate con Ordinanza n. 04/2007 datata 22.03.2007 di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 12.7

Navi che effettuano operazioni di rifornimento di azoto

Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:

- Almeno n.2 (due) unità di vigilanza.
- Idonee attrezzature individuali e collettive di cui al precedente art.8 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate

Il servizio dovrà essere svolto dall'inizio fino al termine delle operazioni di rifornimento.

Articolo 12.8

Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose alla rinfusa allo stato solido

Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:

- Almeno n.2 (due) unità di vigilanza.
- Idonee attrezzature individuali e collettive di cui al precedente art.8 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate

Il servizio dovrà essere svolto dall'inizio fino al termine delle operazioni di imbarco/sbarco.

Articolo 12.9

Depositi nell'ambito portuale di merci pericolose, temporanei e/o occasionali se autorizzati dall'Autorità Marittima

Il servizio di vigilanza è disposto nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti dell'Autorità Marittima competente.

Articolo 12.10

Lavori con uso di fonti termiche a terra nell'ambito portuale se autorizzati dall'Autorità Marittima

Il servizio di vigilanza è disposto nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti dell'Autorità Marittima competente.

Articolo 13

Situazioni particolari

Oltre ai casi di cui ai precedenti articoli, l'Autorità Marittima potrà disporre il servizio di vigilanza antincendio e/o implementare il medesimo anche con l'impiego di personale aggiuntivo, con rimorchiatori antincendio, con l'impiego diretto di personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ogni qual volta lo ritenga necessario, sentito il Consulente Chimico del Porto ed il Comando Provinciale VV.FF in relazione alla pericolosità delle merci manipolate e/o ad altre circostanze contingenti.

Oristano, 02/07/2007

f.to **IL COMANDANTE**
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Francesco CALIA